

Allegato "1"

# **PROVINCIA DI IMPERIA**

Regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Approvato con Delibera del Consiglio della Provincia di Imperia n° 77 del 30\11\2022.

# Indice

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Fonti
Articolo 3	Requisiti per l'ammissione all'esame
Articolo 4	Bando
Articolo 5	Domanda di ammissione
Articolo 6	Commissione esaminatrice
Articolo 7	Convocazione e quorum strutturale
Articolo 8	Decadenza, dimissioni, impedimento permanente dei componenti
Articolo 9	Compenso
Articolo 10	Modalità di svolgimento dell'esame
Articolo 11	Rilascio attestato di idoneità
Articolo 12	Trasparenza amministrativa e accesso agli atti
Articolo 13	Adeguamento normativo
Articolo 14	Norma finale

## Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nonché la composizione, la nomina ed il funzionamento della relativa Commissione provinciale.
2. Ai sensi dell'art.5 della legge n.264/1991, coloro che intendono ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto devono possedere, oltre agli altri requisiti prescritti dall' art.3 della legge medesima, un attestato di idoneità professionale, che viene rilasciato previo superamento di un esame svolto da apposita Commissione.

L'attestato è rilasciato dalla Provincia di Imperia ai soggetti che sosterranno con esito positivo l'esame.

## Articolo 2 Fonti

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:
  - L. 08 Agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
  - L. 04 Gennaio 1994, n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";
  - D.M. 16 APRILE 1996, N. 338 "REGOLAMENTO CONCERNENTE I PROGRAMMI DI ESAME E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO";
  - D.Lgs. 31/03/1998, N. 112 " CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI;
  - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

## Articolo 3 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Può sostenere l'esame chi sia residente in Italia ed in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o equiparato, nonché dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;
  - b) in alternativa al punto a) essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n° 223 /1989 e della L. n° 40 /1998;
  - c) essere residenti nel territorio della Provincia di Imperia;
  - d) compimento maggiore età;
  - e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  - f) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  - g) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia incorso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
2. Possono inoltre sostenere l'esame in difetto del titolo di studio richiesto, i soggetti subentranti nell'attività, ai sensi dell'art.4, commi 4, 5, 6 e 7 della legge 11/94.
3. La sessione d'esame verrà indetta almeno una volta l'anno con provvedimento dirigenziale unitamente al relativo bando.

## Articolo 4 Bando

1. Il bando stabilisce la data e la sede della prova d'esame, definisce le modalità e i termini entro i quali devono essere presentate le domande di ammissione all'esame.  
Al bando è allegato fac-simile del modello di domanda.
2. Del bando viene assicurata ampia divulgazione.

## Articolo 5 Domanda di ammissione

1. Per l'ammissione all'esame il candidato dovrà presentare domanda in bollo alla Provincia di Imperia - Servizio Trasporti secondo il modello allegato al bando unitamente all'attestazione del versamento dell'importo stabilito dalla Provincia di Imperia come contributo per spese di istruttoria ed effettuato tramite sistema PagoPA. Dovrà inoltre allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'esame ovvero, in mancanza del medesimo, di trovarsi, alla data di scadenza del bando, in possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10 c.3 della L. 264/91 e s.m.i. , qualora appartengano alle categorie di cui all'art. 4, c. 4,5,6 e 7 della legge 04 gennaio 1994, n. 11.
2. L' ammissione e l'esclusione dei candidati, qualora sprovvisti dei requisiti necessari per sostenere l'esame, è disposta dal Dirigente competente con proprio provvedimento e resa pubblica sul sito internet della Provincia di Imperia almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della prova di esame.
3. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione dei diritti corrisposti per la partecipazione all'esame.
4. La domanda vale per una sola sessione di esame.
5. Non verranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine: farà fede il timbro e la data del protocollo della Provincia.
6. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall'ufficio competente che svolge le funzioni di

segreteria della Commissione d'esame, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti da parte dei candidati.

7. I cittadini extra comunitari devono allegare, altresì, alla domanda la copia conforme del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.
8. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può richiedere l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta scritta al candidato. Tale integrazione deve pervenire entro il termine assegnato.
9. Il candidato è tenuto a comunicare all'ufficio competente l'eventuale variazione di indirizzo.
10. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di un documento di identità in corso di validità.
11. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa.
12. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 della Legge 264\1991, l'elenco completo dei quesiti e delle risposte sarà messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data della prova di esame. I quiz saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Imperia.

## Articolo 6 Commissione esaminatrice

1. Ai sensi dell'art.105, comma 3, g) del D.Lvo n.112/98, è costituita presso la Provincia di Imperia la Commissione d'esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8/8/1991, n.264 e successive modificazioni.
2. La Commissione è composta da:
  - a) Dirigente della Provincia di Imperia competente in materia di trasporti, con funzioni di Presidente;
  - b) Rappresentante del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, designato dal locale Direttore del Dipartimento trasporti terrestri;
  - c) rappresentante dell' A.C.I., scelto tra i dirigenti o funzionari del Pubblico Registro Automobilistico;
  - d) rappresentante della Capitaneria di Porto di Imperia;
  - e) esperto della materia designato congiuntamente dagli organismi locali dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore;
  - f) dipendente dei Servizi Finanziari dell'Amministrazione Provinciale di Imperia o altro esperto in materia di tributi (Agenzia delle Entrate).
3. In caso di assenza od impedimento, il Presidente può delegare temporaneamente le proprie funzioni ad un Funzionario dell'Amministrazione di categoria D.
4. La Commissione ed il segretario sono individuati con l'atto di cui al comma 5.
5. I commissari sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia, previa designazione da parte dei rispettivi enti.
6. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute della

Commissione in assenza del titolare.

7. Il segretario ha il compito di:

- a) redigere i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti;
- b) predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza o all'assenza dei componenti al fine della corresponsione dei gettoni di presenza ovvero al procedimento di decadenza;
- c) curare gli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.

8. La Commissione dura in carica tre anni.

## Articolo 7 Convocazione e quorum strutturale

1. La Commissione è convocata dal Presidente con lettera ovvero a mezzo pec o con posta elettronica, in modo che le convocazioni pervengano almeno 5 giorni prima della data della seduta.
2. Le variazioni di domicilio, se non tempestivamente comunicate, sono inefficaci nei confronti della Provincia.
3. La commissione si intende validamente costituita con la presenza di tutti i componenti.
4. Qualora un componente effettivo non possa intervenire alla seduta, il medesimo si farà carico di assicurare la partecipazione del supplente.

## Articolo 8 Decadenza, dimissioni, impedimento permanente dei componenti

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive da parte di un componente determina la decadenza dalla carica. In tal caso la Provincia provvede a richiedere all'Ente che aveva designato il componente decaduto un nuovo nominativo. Fino alla nuova designazione da parte dell'Ente interessato, il supplente partecipa alle sedute della commissione. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento permanente.
2. Nel caso in cui sia il componente effettivo che quello supplente vengano a mancare contemporaneamente per dimissioni, impedimento permanente o decadenza, la Provincia provvede a richiedere all'Ente che aveva designato tali componenti di provvedere a nuove designazioni, con le stesse modalità. In tal caso, fino alla nuova designazione, la Commissione tiene i propri lavori con i componenti rimasti in carica.
3. I componenti subentrati durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

## Articolo 9 Compenso

1. Ai membri della Commissione che non siano dipendenti delle Amministrazioni che li hanno designati è corrisposto, per ogni giornata d'esame, un gettone di presenza forfettario omnicomprensivo, dell'importo stabilito dalla Provincia (si intendono incluse anche le spese sostenute per raggiungere la sede d'esame).

## Articolo 10 Modalità di svolgimento dell'esame

1. Tutti gli aspiranti dovranno, pena l'esclusione dalla prova, essere muniti di uno dei documenti riconosciuti dallo stato ed in corso di validità.
2. L'esame consiste in una prova scritta costituita da cinque quesiti a risposta multipla predeterminata per ciascuna delle seguenti discipline, per un totale di venticinque domande:
  - Circolazione stradale
  - Trasporto merci
  - Navigazione
  - Pubblico Registro Automobilistico
  - Regime tributario.
3. I quesiti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 comma 3 della Legge 264\1991, verranno scelti da appositi elenchi, annualmente aggiornati in base alla vigente normativa, approvati con provvedimento del Dirigente e pubblicati almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta.
4. Superano la prova i candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.
5. Il risultato della suddetta prova sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Imperia.
6. Si esplicita il seguente programma di esame, ai sensi del D.M. 16/04/1996, n.338:

### Programma d'esame:

- Circolazione stradale;
- Trasporto merci;
- Navigazione;
- Pubblico Registro Automobilistico;
- Regime tributario.

### Argomenti:

#### Circolazione stradale

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.

- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

## Trasporto di merci

- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazione dall'albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Autorizzazioni.
- Tariffe a forcilla per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze. Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.

## Navigazione

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na. Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento).
- Cancellazione dai registri.

- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione;
- Iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

#### Pubblico Registro Automobilistico

- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.P.T.
  - Compilazione delle note.
  - Iscrizioni.
  - Trascrizioni.
  - Annotazioni.
  - Cancellazioni.

#### Regime tributario

- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell' IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

## Articolo 11 Rilascio attestato di idoneità

1. La Provincia di Imperia provvede al rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L'attestato è sottoscritto dal Dirigente e può essere consegnato esclusivamente a mani dell'interessato o a persona munita di delega scritta da parte di quest'ultimo.
3. Il rilascio dell'attestato è soggetto ad imposta di bollo nell'importo vigente alla data del rilascio

stesso, da assolversi a cura del richiedente.

4. Il candidato, qualora avesse la necessità del rilascio di un duplicato, deve presentare apposita istanza motivata. Anche il duplicato sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo.

## Articolo 12 Trasparenza amministrativa e accesso agli atti

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela immediata di posizioni giuridicamente rilevanti.

## Articolo 13 Adeguamento normativo

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali e regionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, in attesa della modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

## Articolo 14 Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva, a norma di legge, la deliberazione consiliare di approvazione.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Dirigente del Servizio Trasporti approva con determinazione dirigenziale il modello di domanda per l'ammissione all'esame di cui all'art. 5, comma 1.